



Regolamento per il servizio di deposito listini prezzi e visti di conformità

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

E' istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Aquila il Servizio di deposito listini prezzi.

Il servizio ha ad oggetto il deposito, presso l'Ufficio Funzioni promozionali, dei listini dei prezzi praticati dalle imprese che producono beni per gli usi previsti dalle norme vigenti.

Art. 2

FINALITA' DEL SERVIZIO

Il deposito dei listini di cui all'art. 1 del presente Regolamento è facoltativo e viene effettuato a fini pubblicitari.

La Camera di Commercio dell'Aquila assume il ruolo di depositaria non effettuando alcuna valutazione in merito ai prezzi oggetto del servizio, la responsabilità della cui determinazione e veridicità ricade esclusivamente in capo ai depositanti.

L'accesso ai listini depositati è libero.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEI LISTINI

I listini e/o le tariffe possono essere presentati dalle imprese, devono essere redatti almeno in duplice copia su carta intestata del depositante e sottoscritti dal legale rappresentante.

Le imprese, per poter effettuare il deposito presso la Camera di Commercio dell'Aquila, devono:

1. essere iscritte presso il Registro delle Imprese dell'Aquila;
2. essere attive;
3. essere in regola con il pagamento del diritto annuale.

I listini devono avere tutte le pagine numerate in ordine progressivo, timbrate, siglate in originale dal legale rappresentante e rilegate anche con punti metallici.

L'ufficio procede ad apporre il timbro camerale sulle pagine in modo da rendere impossibile procedere alla manomissione delle stesse.

I listini devono essere in vigore all'atto del deposito e riportare le date di validità dei medesimi.

Qualora non sia prevista una data di scadenza, deve essere espressamente indicato sul modulo di iscrizione e sul listino stesso che questo rimane in vigore fino al successivo deposito.

Le istanze di deposito non conformi a quanto indicato e non regolarizzate secondo le indicazioni date dall'Ufficio Funzioni promozionali al richiedente saranno respinte.

Art. 4 MODALITÀ DEL DEPOSITO

Il deposito dei listini deve essere effettuato unitamente alla presentazione di apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata di copia di un proprio documento d'identità in corso di validità. In tale istanza il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle norme riportate nel presente regolamento impegnandosi ad osservarlo.

Nel caso in cui il deposito del listino avvenga a mezzo terzi soggetti, il legale rappresentante dovrà allegare alla richiesta copia di un proprio documento d'identità in corso di validità.

I listini depositati devono essere almeno due: di questi, uno verrà restituito all'azienda ed uno resterà depositato presso l'Ente.

L'istanza di deposito deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, ciascuna istanza è relativa al deposito di un singolo listino/tariffario.

Art. 5 DIRITTO DI SEGRETERIA PER IL DEPOSITO LISTINI

Per ogni deposito di listini, il depositante deve corrispondere un diritto di segreteria pari ad € 3 per ogni istanza. A seguito del deposito la Camera di Commercio rilascerà una copia con le relative attestazioni di avvenuto deposito.

Nel caso in cui l'azienda richieda in sede di deposito la restituzione di un numero di listini vidimati superiori ad 1 (uno), per questi ultimi andrà corrisposta la somma di € 3 per ciascuno, salvo versamento dei diritti di fotocopia ed in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo quanto previsto all'art. 7.

Art. 6 VERIFICA DEI LISTINI

L'ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza (per i quali fa fede la data di protocollazione della domanda), ad apporre sugli originali dei listini il visto di avvenuto deposito, salvo sospensione del termine di cui sopra per motivata richiesta di chiarimenti/integrazioni inoltrata dal Responsabile del procedimento all'impresa.

Un originale viene conservato agli atti della Camera di Commercio dell'Aquila per consentire la consultazione a chiunque ne abbia interesse, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'altro o gli altri originali verranno restituiti, munito/i di visto di deposito, al depositante.

Art. 7 MODALITÀ DI RILASCIO DI COPIE DI LISTINI DEPOSITATI

L'ufficio Funzioni promozionali può rilasciare, a chiunque ne abbia interesse o ne faccia richiesta, copie anche conformi dei listini depositati.



Per ogni copia rilasciata, è prevista la corresponsione di un diritto fisso pari ad € 5 più € 0,10 per ogni pagina riprodotta ed in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 8

MODALITÀ DI RILASCIO DI VISTI DI CONFORMITÀ

La Camera di Commercio, con riferimento ai soli listini dei prezzi praticati dalle imprese e depositati in precedenza da queste ultime, può rilasciare visti di conformità riferiti ai prezzi esposti su preventivi e/o offerte.

Il visto di conformità costituisce unicamente dichiarazione attestante la corrispondenza tra i prezzi contenuti nel listino già depositato e quelli riportati su preventivi e/o offerte.

Il rilascio del visto di conformità avviene previo versamento di un diritto pari ad € 3 per ogni visto apposto dal competente ufficio previo deposito da parte dell'azienda di relativa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata di copia di un proprio documento d'identità in corso di validità. La riconsegna dei preventivi dotati di visto avverrà entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di deposito della richiesta (a tal fine fa fede la data di protocollazione della domanda), salvo sospensione del termine di cui sopra per motivata richiesta di chiarimenti/integrazioni inoltrata dal Responsabile del procedimento all'impresa.

Art. 9

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente regolamento qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.

Art. 10

ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei listini e/o delle tariffe depositate.

Art. 11

NORME FINALI

La Camera di Commercio darà la massima diffusione al presente Regolamento anche a mezzo pubblicazione sul proprio sito Internet.

È copia conforme all'originale

L'Aquila, 14/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Francesco Prospericollo

È TO IL SEGRETARIO GENERALE

È TO IL PRESIDENTE